
PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA E DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

**PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA
CIG 85481837C3
IDENTIFICATIVO SINTEL N. 132135389**

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 - PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 4 dicembre 2020, n. 76/DAGR/2020, ha disposto di affidare, ad un qualificato operatore economico, l'appalto inerente lo svolgimento di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità, nonché altri aspetti concernenti l'amministrazione del personale a qualsiasi titolo impiegato dall'Autorità.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta - ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - indetta in ambito comunitario, condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici ed è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici.

Alla presente procedura di gara, trattandosi di appalto di servizio, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi, ivi compreso le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito DL n. 76).

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice ed applicabili agli appalti di servizio - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del predetto servizio sono meglio specificate nei documenti "*Condizioni di contratto*" e "*Capitolato Tecnico e allegati*", quali parti integranti e sostanziali della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, si precisa che l'appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto.

Il Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, denominato "**RUP**") - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - è l'ing. Luca Lazza, dirigente della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

La qualifica di Direttore dell'esecuzione del contratto verrà assunta dal rag. Filippo Scotti, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Bilancio, Contabilità e Trattamento Economico del personale della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Il bando di gara è stato: (i) trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 4 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S/240 del 9 dicembre 2020; (ii) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale del 9 dicembre 2020, n. 144; (iii) pubblicato sul sito internet, profilo di committente, dell'Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm); (iv) pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<https://www.serviziopubblici.it>); (v) pubblicato sul sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

L'estratto del bando di gara è stato, altresì, pubblicato su quattro quotidiani ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DL n. 76, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione di posticipo.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell'offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

§ 1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

La presente procedura di gara aperta telematica si svolgerà attraverso la piattaforma telematica SINTEL di e-Procurement di Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito, per brevità, denominata "**SINTEL**"), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Il numero identificativo SINTEL della presente procedura di gara è 132135389.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL", in allegato al presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Altra documentazione utile è presente su SINTEL all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

Ferme in via prioritaria tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, con il solo obiettivo di fornire agli operatori economici concorrenti un supporto tecnico nella predisposizione dei documenti delle procedure svolte in SINTEL è stato predisposto, in allegato al presente Disciplinare di gara, il documento di supporto "La procedura in SINTEL".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori economici e nelle "Domande frequenti" messi a disposizione su SINTEL.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL può contattare il contact center telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: supportoacquistipa@ariaspa.it

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara comunitario e nazionale.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:*
 - *modelli n. 1 e n. 1-bis "Istanza di partecipazione";*
 - *modello n. 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)" da presentare a cura degli operatori economici concorrenti di cui al successivo art. 5;*
 - *documento "Guida alla compilazione del DGUE";*
 - *modello n. 3 "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria" [in ipotesi di avvalimento];*
 - *modelli da n. 4 a 9 - dichiarazioni inerenti i criteri di valutazione tecnici di cui al successivo art. 16, punti da 16.3 a 16.8;*
- c) *Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.*
- d) *Capitolato amministrativo.*
- e) *Capitolato Tecnico e allegati (compreso un file zip che contiene la documentazione di esempio).*
- f) *documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" versione 4 novembre 2020 [file M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 40 3 4].*
- g) *documento di supporto "La procedura in SINTEL";*
- h) *Tabella n. 1 Integrazione offerta economica.*

Tutta la documentazione di gara è in formato elettronico sottoscritta digitalmente dal Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it.

La documentazione ufficiale di gara, successivamente alla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sarà resa disponibile sul sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, nonché sul sito internet dell'Autorità, profilo di committente, www.arera.it/it/bandi_gara.htm.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata su SINTEL.

§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'Autorità per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura identificata dal n. 132135389.

Ai sensi di legge, il concorrente con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nella predetta sezione "Comunicazioni procedura" della piattaforma SINTEL.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del 18 gennaio 2021, conseguentemente l'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

L'Autorità fornirà le relative risposte entro il 19 gennaio 2021.

Non sono ammessi né chiarimenti telefonici né di persona.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre leggi in materia di appalti pubblici. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata unicamente in sede di gara.

È cura dell'Autorità inviare la risposta al quesito posto al singolo concorrente richiedente attraverso il medesimo canale "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenuti sostanziali dall'Amministrazione, comunque resi disponibili, in forma anonima, a tutti attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno resi pubblici mediante la medesima funzionalità.

Ogni informazione resa pubblica dall'Autorità tramite la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, si presume conosciuta, pertanto è responsabilità unica dell'operatore economico partecipante verificare puntualmente quanto ivi pubblicato dall'Autorità ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate su SINTEL dall'Autorità fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

Quanto reso pubblico dall'Autorità mediante le funzionalità della piattaforma SINTEL sarà altresì pubblicato nel profilo di committente dell'Autorità (https://www.arera.it/it/bandi_gara.htm) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella propria istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC, coincidente con la PEC inserita nella piattaforma SINTEL, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Autorità e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Nel caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma SINTEL le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC dell'Autorità protocollo@pec.arera.it e all'indirizzo PEC come indicato dai medesimi nella propria istanza di partecipazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si

intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Costituisce oggetto generale dell'appalto l'erogazione di servizi per l'elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell'Autorità.

Si rimanda integralmente al Capitolato tecnico per ogni dettaglio dell'oggetto dell'appalto.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto come identificate all'art. 3, par. 3.1, punti 1, 2, 3 e 4, del Capitolato tecnico, le stesse costituiscono un complesso di attività di tipologia eterogenea che comprende:

- (i) **attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, ivi incluso la prestazione inerente al supporto normativo;**
- (ii) **attività di puro calcolo e stampa dei cedolini, ivi compreso anche quelle ad esse meramente strumentali ed accessorie, ovvero le mere attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della documentazione contabile, nonché la messa a disposizione del sistema informativo di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 2, del Capitolato tecnico.**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 2, del Codice, nonché ai fini dell'individuazione degli operatori economici legittimati alla partecipazione alla presente procedura di gara di cui al successivo art. 5, si stabilisce che:

- a) le attività indicate al sub (i) vengono complessivamente individuate come “attività principale”;**
- b) le attività indicate al sub (ii) vengono complessivamente individuate come “attività secondaria”;**

Con l'aggiudicatario della gara CIG 85481837C3, l'Autorità - ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice - stipulerà un apposito contratto mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), nei termini di cui al documento Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata in sede di gara, con il quale verrà disciplinato l'affidamento del servizio da svolgersi nei termini di cui al Capitolato tecnico.

Il contratto sarà stipulato parte “a misura”, parte “a canone” e parte “a corpo” e la sua effettiva entità complessiva risulterà a consuntivo sulla base dei servizi richiesti dall'Autorità ed effettivamente attivati e resi dall'Appaltatore.

Il totale massimo presunto (c.d. “budget amministrativo”) del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice, viene stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante - in complessivi 470.400,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell'appalto, ivi compreso l'ulteriore periodo di proroga del contratto per ulteriori dodici mesi, come definita al successivo art. 4.

Si rappresentano la metodologia di calcolo (ogni importo è indicato al netto dell'I.V.A.) e gli elementi tenuti in considerazione al fine della determinazione dell'importo massimo stimato:

- a) la durata del servizio stabilita in 40 (quaranta) mesi, di cui 4 (quattro) mesi per la fase di avvio e 36 (trentasei) mesi per l'erogazione dei servizi, nonché il periodo dell'eventuale proroga per ulteriori 12 mesi quantificato complessivamente al successivo punto g);**
- b) il servizio “a misura” comprende gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compreso le mere attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della documentazione contabile, derivanti dal trattamento giuridico, economico, previdenziale, fiscale, di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 1, del Capitolato tecnico, nonché la messa a disposizione del sistema informativo, comprensivo anche del servizio di assistenza e formazione, di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 2, del Capitolato tecnico.**

Per il complesso di prestazioni del servizio “a misura” è stato stimato un importo complessivo di 172.800,00 euro per i 36 mesi di durata dell'erogazione dei servizi tenendo conto di una quantità, puramente indicativa, mensile stimata in n. 300 cedolini e un importo a singolo cedolino stimato in 16,00 euro.

Si stima nella misura del 60% l'incidenza delle attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali e nella misura del 40% l'incidenza sia della mere attività di puro calcolo e stampa dei cedolini sia quelle ad esse meramente strumentali ed accessorie, ivi compreso la messa a disposizione

del sistema informativo e il servizio di assistenza e formazione.

- c) il servizio “*a corpo*” inerente le attività da eseguire nel periodo della fase di avvio ed indicate all’art. 3, par. 3.2, punto 3.2.1, del Capitolato tecnico.
- Per il complesso di prestazioni del servizio “*a corpo*” per le quali è stato stimato un importo “*una tantum*” pari a 30.000,00 euro;
- d) il servizio “*a canone*” inerente l’attività di supporto normativo di cui all’art. 3, par. 3.1, punto 3, del Capitolato tecnico, per la quale è stato stimato un canone trimestrale pari a 5.000,00 euro¹ per 12 trimestri, equivalenti ad un importo complessivo stimato in 60.000,00 euro per i 36 mesi di effettiva erogazione del servizio;
- e) le prestazioni aggiuntive a richiesta di cui all’art. 4, par. 4.5, punti 4.5.1 e 4.5.2, del Capitolato tecnico, per le quali è stato stimato un importo complessivo pari a 37.500,00 euro equivalente ad un massimale complessivo di 100 giornate per i 36 mesi di erogazione del servizio, suddiviso sui diversi profili professionali stabiliti, così suddivise:
- profilo A, n. 50 giornate per un costo a giornata stimato in 250,00 euro;
 - profilo B, n. 50 giornate per un costo a giornata stimato in 500,00 euro.
- f) le ulteriori prestazioni aggiuntive a richiesta di cui all’art. 4, par. 4.5, punto 4.5.3, del Capitolato tecnico, per le quali è stato stimato un importo complessivo pari a 60.000,00 euro per i 36 mesi di erogazione del servizio.
- g) l’ammontare del servizio di erogazione delle prestazioni riferito al periodo di 12 mesi dell’eventuale proroga del contratto, per il quale si è provveduto a determinare un ammontare complessivo massimo di 110.100,00 euro (escludendo l’ammontare economico del servizio inerente la fase di avvio) che tiene conto del costo rapportato a 12 mesi per quanto indicati alle voci sub b), d), e) e f).

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è stato stimato in euro 0,00 (zero/00), ferma restando la possibilità di possibili e successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presente nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma n. 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Stante la prevalenza di prestazioni di natura intellettuale - ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice - non sono stati quantificati i costi della mano d’opera.

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO

§ 4.1 - DURATA

La durata massima del contratto è stabilita in 40 (quaranta) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall’apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti, le cui fasi sono così ripartite:

- a) fase di avvio, la cui durata è prevista in 4 (quattro) mesi a partire dalla data del verbale di inizio attività;
- b) fase di erogazione, la cui durata è prevista in 36 (trentasei) mesi a partire dalla data del verbale di inizio erogazione predisposto successivamente al termine della fase di avvio.

§ 4.2 - OPZIONI

L’Autorità si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà - ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice - di procedere, nelle more dell’indicanda nuova procedura di gara, ad una eventuale proroga del contratto stesso per un periodo di tempo variabile fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi ed agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza.

L’operatore economico aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto, sin d’ora, a garantire l’esecuzione delle prestazioni oggetto della proroga agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

In tal senso si ribadisce che l’importo massimo del valore del contratto pubblico tiene anche conto - ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice - del valore economico dell’eventuale opzione di una proroga annuale.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, come identificate all’art. 3, par. 3.1, punti 1, 2, 3 e 4, del Capitolato tecnico, si ribadisce che le stesse costituiscono un complesso di attività di tipologia eterogenea che comprende:

- (i) *attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali, ivi incluso la prestazione inerente al supporto normativo;*
- (ii) *attività di puro calcolo e stampa dei cedolini, ivi compreso anche quelle ad esse meramente strumentali ed*

¹ L’importo del canone trimestrale comprende le attività e le risorse di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato tecnico (punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3).

accessorie, ovvero le mere attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della documentazione contabile, nonché la messa a disposizione del sistema informativo di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 2, del Capitolato tecnico.

In considerazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia e stante le tipologie di prestazioni come in precedenza indicate ed individuate all'art. 1, **la partecipazione alla presente procedura di gara CIG 85481837C3 è riservata:**

- a. **ai professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/79;**
- b. **ai professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/79;**
- c. **ai medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere a. e b. costituiti in forma di “società tra professionisti” ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011.**

Tutti i predetti soggetti (a.-b.-c.) - purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 6 e 7 - possono eseguire sia l'attività “principale” che l'attività “secondaria” come identificate al precedente art. 3. Pertanto, i medesimi soggetti potranno partecipare in forma singola e/o in forma associativa (di tipo orizzontale e/o verticale).

Fermo quanto sopra si precisa, altresì, che possono partecipare alla presente procedura di gara CIG 85481837C3 - esclusivamente in forma associativa e nei termini di seguito rappresentati - anche gli operatori economici regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., con alle proprie dipendenze almeno un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla sopra richiamata legge n. 12/79.

In merito si precisa che la presenza della risorsa di cui alla legge n. 12/79 può basarsi su qualsiasi forma di rapporto giuridico che risulti legittimo e consentito in base all'ordinamento giuridico (e quindi non necessariamente lavoro dipendente).

Fermo il possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 6 e 7, la partecipazione alla gara di detti operatori viene consentita:

- **solo ed esclusivamente nella qualità di mandante di un raggruppamento verticale nel quale il ruolo di mandataria (capogruppo) sia assunto solo da uno dei soggetti (diverso da quello alle proprie dipendenze) di cui alle precedenti lettere a., b., c. che eseguirà la prestazione principale;**
- **solo ed esclusivamente per l'esecuzione dell'attività individuata quale “secondaria” come identificata al precedente art. 3.**

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente procedura di gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai consorzi ed ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito, per brevità, denominata “*aggregazione di imprese di rete*”).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice **sono tenuti** ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è vietato partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di imprese di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. *Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013*).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

ART. 6 - REQUISITI GENERALI

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, e dell'affidamento dell'appalto, gli operatori economici concorrenti - nonché gli eventuali soggetti di cui i medesimi si avvalgano - **NON dovranno** a pena di esclusione:

- (i) trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice;
- (ii) aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "*Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*" costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Si precisa che - a pena di esclusione - i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti (i) e (ii) si intendono applicabili:

- *in ipotesi di associazione (costituita o costituenda): a tutti gli operatori economici dell'associazione;*
- *in ipotesi di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice: al Consorzio ed alle proprie consorziate espressamente indicate quali esecutrici del servizio;*
- *in ipotesi di avvalimento: all'operatore economico concorrente ed all'impresa ausiliaria di cui si avvale.*

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle suddette condizioni ostative **dovranno essere rese** - a pena di esclusione - mediante il "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*".

In tal senso i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "*Guida alla compilazione del DGUE*" in allegato al presente Disciplinare.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici concorrenti dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i criteri di selezione (requisiti speciali previsti per la presente procedura di gara) successivamente indicati ai paragrafi 7.1 e 7.2.

I documenti richiesti agli operatori economici concorrenti ai fini della dimostrazione dei successivi criteri di selezione (come successivamente specificati per ogni requisito speciale che lo prevede) devono essere trasmessi all'Autorità mediante AVCPass in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le offerte prive della

qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 7.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Ogni singolo operatore economico deve - a pena di esclusione - risultare, in base alla propria natura giuridica, iscritto presso i competenti ordini professionali o nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Al fine di soddisfare il criterio di selezione riferito alla propria idoneità professionale, ogni singolo operatore economico deve - a pena di esclusione - attenersi a quanto successivamente indicato:

- (a) **i singoli professionisti devono - a pena di esclusione - dichiarare di essere iscritti:**
- (i) o all'albo dei consulenti del lavoro di cui all'art. 8 della legge n. 12/79;
 - (ii) o agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, purché sia stata data comunicazione (ai sensi della legge n. 12/79, art. 1, primo capoverso, seconda parte), agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti previsti dalla medesima legge n. 12/79;
- (b) **le società tra professionisti di cui all'art. 10 della legge n.183/2011 (composte dai singoli professionisti ex legge n. 12/79) devono - a pena di esclusione - dichiarare oltre alle iscrizioni di cui alla precedente lettera (a), sub (i) o (ii), per i soci professionisti:**
- (iii) l'iscrizione alla sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese della Camera del Commercio, per oggetto di attività che comprenda il servizio oggetto della gara, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 34/2013;
- (c) **le società con alle proprie dipendenze almeno un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.12/79 devono - a pena di esclusione - dichiarare oltre alle iscrizioni di cui alla precedente lettera (a), sub (i) o (ii), per il medesimo professionista:**
- (iv) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera del Commercio per oggetto di attività analoga e/o riconducibile all'oggetto dell'attività "secondaria".

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.

Il requisito speciale dell'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

La comprova del requisito verrà acquisita dall'Amministrazione anche tramite *AvcPass*.

§ 7.2 - CRITERI DI SELEZIONE RIFERITI AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Ogni singolo operatore economico **deve** - a pena di esclusione - **avere eseguito**, nel corso del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta dell'Unione Europea **o in corso di esecuzione**:

- a) *[per i professionisti di cui al precedente art. 5, lettere a, b, c]* **almeno un servizio avente ad oggetto attività di carattere intellettuale implicanti il possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali e relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 della legge n. 12/79.**

Il servizio di cui sopra dovrà essere stato contrattualizzato con un unico committente (pubblico o privato) e dovrà avere un importo annuale non inferiore a 34.000,00 euro (trentaquattromila/00), al netto degli oneri fiscali;

- b) **almeno un servizio avente ad oggetto la mera attività di puro calcolo e stampa dei cedolini, ivi compreso anche quelle ad esse meramente strumentali ed accessorie, ovvero le mere attività strettamente legate al payroll e alla elaborazione della documentazione contabile e relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 della legge n. 12/79.**

Il servizio di cui sopra dovrà essere stato contrattualizzato con un unico committente (pubblico o privato) e dovrà avere un importo annuale non inferiore a 23.000,00 euro (ventitremila/00), al netto degli oneri fiscali.

La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante la produzione dei contratti dichiarati, inseriti nel sistema *Avcpass* dall'operatore economico.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, i concorrenti dovranno, preferibilmente, utilizzare il DGUE di cui al modello n. 2 allegato al presente Disciplinare in quanto appositamente adattato dall'Amministrazione alla presente gara, compilato secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.

Il requisito speciale di capacità tecnica e professionale può essere frazionato unicamente nei termini di cui al successivo par. 7.3 e può costituire oggetto di avvalimento esclusivamente nei termini di cui al successivo art. 8.

§ 7.3 - SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE (EX ART. 80 E 83 DEL CODICE) NELLE ASSOCIAZIONI

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice.

Come evidenziato nel precedente art. 5 si ribadisce che la partecipazione alla presente procedura di gara CIG 85481837C3 è riservata:

- a. ai professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/79;
- b. ai professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/79;
- c. ai medesimi professionisti di cui alle precedenti lettere a. e b. costituiti in forma di "società tra professionisti" ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011.

Tutti i predetti soggetti (a.-b.-c.) - purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6 e 7 - possono eseguire sia l'attività "principale" che l'attività "secondaria" come identificate al precedente art. 3. Pertanto, i medesimi soggetti potranno partecipare in forma singola e/o in forma associativa (di tipo orizzontale e/o verticale).

Ogni altro operatore economico giuridicamente diverso dai precedenti e regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A., con alle proprie dipendenze almeno un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla sopra richiamata legge n. 12/79, potrà partecipare solo nella forma associativa di tipo verticale e in qualità di mandante di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti che eseguirà l'attività "secondaria".

In tale ipotesi si ribadisce che uno dei soggetti di cui alle lettere a., b. e c. (diverso da quello alle proprie dipendenze) deve assumere il ruolo di mandataria che, quindi, esegue direttamente la prestazione "principale". Qualora all'interno dell'associazione sia presente un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c), del Codice, la sua partecipazione potrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 47 del Codice.

In ipotesi di partecipazione sotto la forma di associazioni di concorrenti si precisa, in via generale e ferme le espresse disposizioni contenute nel seguito del presente articolo, che:

- per associazione di tipo *verticale* si intende un raggruppamento di operatori economici in cui la mandataria (dell'associazione dovrà eseguire, direttamente e per intero, l'attività individuata quale "principale" e dovrà possedere interamente il requisito previsto per la medesima attività, mentre le mandanti eseguiranno l'attività "secondaria";
- per associazione di tipo *orizzontale* si intende un raggruppamento di operatori economici in cui ogni componente l'associazione (mandataria e mandante) esegue - sia pure in parte - ogni prestazione oggetto del contratto. In tale ipotesi la mandataria dovrà comunque eseguire il complesso delle attività oggetto del contratto in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. In considerazione della riserva alla partecipazione posta al precedente art. 5, l'associazione di tipo orizzontale, proprio in quanto ogni soggetto dell'associazione deve eseguire ogni parte del servizio complessivo, potrà essere composta solo dai professionisti di cui alla legge n. 12/79 e/o dalle società, composte dai medesimi professionisti, di cui alla legge n. 183/2011 (soggetti di cui ai sub a, b e c).

Fermo quanto sopra detto, nel presente paragrafo vengono fornite le specificazioni per le associazioni (RTI e Consorzi ordinari) in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 e dei criteri di selezione di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2 previsti per la presente procedura di gara.

La loro partecipazione avverrà anche con l'osservanza di quanto specificatamente disciplinato negli artt. 47 e 48 del Codice.

Con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 6 ed ai criteri di selezione di cui ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2 e con riferimento alla partecipazione delle associazioni già costituite o di futura costituzione, si stabilisce che:

- (i) i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice si intendono applicabili ad ogni operatore economico che costituisce l'associazione;
- (ii) il criterio di selezione riferito all'idoneità professionale (*precedente par. 7.1*) deve essere - a pena di esclusione - posseduto:
 - (a) in ipotesi di associazione di tipo orizzontale: da ciascun componente l'associazione in funzione della propria natura giuridica (*professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/79, professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/79, ai medesimi predetti professionisti costituiti in forma di "società tra professionisti" ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011*);
 - (b) in ipotesi di associazione di tipo verticale: da ciascun componente l'associazione in funzione della propria natura giuridica (*professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/79, professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 12/79, ai medesimi predetti professionisti costituiti in forma di "società tra professionisti" ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183/2011, nonché società con alle proprie dipendenze almeno un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.12/79*);
- (iii) il criterio di selezione riferito alle capacità tecnica e professionale indicato al par. 7.2, lettera a, dovrà - a pena di esclusione - essere posseduto:
 - (a) in ipotesi di associazione di tipo orizzontale: dall'associazione nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria deve possedere il requisito in misura (rispetto al valore stabilito) maggioritaria rispetto alle mandanti;
 - (b) in ipotesi di associazione di tipo verticale: unicamente e per intero dalla mandataria;
- (iv) il criterio di selezione riferito alle capacità tecnica e professionale indicato al par. 7.2, lettera b, dovrà - a pena di esclusione - essere posseduto:
 - (a) in ipotesi di associazione di tipo orizzontale: dall'associazione nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria deve possedere il requisito in misura (rispetto al valore stabilito) maggioritaria rispetto alle mandanti;
 - (b) in ipotesi di associazione di tipo verticale: unicamente dal soggetto dell'associazione che nel corso del contratto eseguirà la prestazione individuata come "*attività secondaria*";

Precisazioni

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione, completa di tutti gli allegati in essa indicati, utilizzando, preferibilmente, il modello n. 1-bis.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente dall'associazione e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ogni singolo operatore economico componente l'associazione.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni operatore economico** - - nelle forme di cui al precedente art. 5 - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli criteri di selezione di cui al precedente art. 7, par. 7.2 lettera a) e lettera b)**, inerente i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 6 e del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 7, par. 7.1.

Si precisa che l'avvalimento per il requisito di cui all'art. 7, par. 7.2 lettera a), è consentito solo con altro soggetto

ricompreso tra quelli ai quali il presente appalto è riservato (cfr. art. 5, lettere a., b., c.).

Il ricorso all'avvalimento per i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 7, par. 7.2, comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire il requisito prestato.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il relativo contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci **si procede all'esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, verrà imposto, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, verrà comunicata l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, par. 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (es. sottoscrizione digitale).

La mancata totale indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento** e, quindi, si procederà **all'esclusione** del concorrente.

L'operatore economico che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio) **anche il DGUE** (di cui al modello n. 2) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il/i requisito/i di cui il concorrente risulta carente;
- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari per tutta la durata del contratto indicata al precedente art. 4;
- d. **presentare copia del "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici"**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- e. **presentare il PASSOE**, di cui al successivo art. 15, par. 15.3, punto 1, **dell'ausiliaria**.

Tutti i predetti documenti dovranno essere inseriti nella "Busta amministrativa" di cui al successivo art. 15.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Si ribadisce che trattandosi di appalto riservato alle categorie professionali di cui alla legge n. 12/79, nonché stante il carattere fiduciario e la natura intellettuale della prestazione, non viene ammesso il subappalto.

Non costituiscono subappalto le categorie di servizi e/o forniture che riguardino affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

ART. 10 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI COSTITUZIONE

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno presentare a corredo dell'offerta:

- a) **una garanzia (cauzione) provvisoria** resa ai sensi dell'art. 93 del Codice. **Ai fini della presente procedura di gara la garanzia provvisoria deve - a pena di esclusione - essere pari al due per cento del valore massimo stimato per il servizio oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 3, corrispondente di conseguenza a 9.408,00 euro**, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice per le possibili riduzioni del predetto valore come di seguito specificato.
- b) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (*cfr. art. 7 del Capitolato amministrativo*). **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, può essere costituita:

- (i) **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- (ii) *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231: in contanti, con bonifico, in assegni circolari*, con versamento presso la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. A R.L., via Baracchini Flavio n. 2 - 20123 Milano, IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001;
- (iii) **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, rese in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp;

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) **contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;**
- 2) **essere intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere sempre sottoscritta dal garante e dall'operatore economico concorrente;**
- 4) **essere conforme** allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018 - suppl. ordinario n. 16;

- 5) **avere validità per almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta di cui al successivo art. 13;
- 6) **prevedere espressamente:**
 - a. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
 - d. l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 7 del Capitolato amministrativo. In tal senso si ribadisce ulteriormente che tale impegno:
 - (i) non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - a pena di esclusione - presentare anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso;
 - e. **prevedere una clausola di impegno** del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A riguardo si precisa che non viene ammessa la sottoscrizione digitale che comporti la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e della sua eventuale proroga **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente (ovvero tutti i concorrenti associati) deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono l'associazione siano in possesso della predetta certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.:

marcatore temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti all'associazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'Amministrazione, tempestivamente e comunque entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della procedura di gara, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari della procedura di gara.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà successivamente alla stipula del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria e della natura del servizio non è previsto il sopralluogo.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), non è previsto il pagamento del contributo all'ANAC per partecipare alla presente procedura di gara.

ART. 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere **trasmesse esclusivamente** in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL (all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>) **entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 18:00 del 25 gennaio 2021, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Ai fini della predisposizione e presentazione dell'offerta e della relativa documentazione a corredo - fermo il rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare - si rimanda altresì al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" ed al documento di supporto "La procedura in SINTEL", allegati quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

Si ribadisce che il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" entro il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato in precedenza.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte - con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "Invia offerta" sopra richiamato - presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed "Invia offerta".

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

La presentazione dell'offerta mediante SINTEL, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SINTEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi a SINTEL entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte ed al numero dei lotti cui il concorrente intende partecipare.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera l'Autorità da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. L'Autorità si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta di cui al successivo art. 14, nonché tutta la documentazione costituente sia l'offerta tecnica di cui al successivo art. 16 che l'offerta economica di cui al successivo art. 17, devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Autorità potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai fini delle modalità di registrazione degli operatori economici in forma aggregata/associata per la partecipazione alla presente procedura di gara, si rimanda, in particolare, al paragrafo 6.4 del manuale "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL*".

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta; in ogni caso il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti e criteri di selezione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e criteri di selezione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore

al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al concorrente coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Qualunque carenza e/o irregolarità, ivi compreso la carenza di sottoscrizione, della documentazione riferita all'offerta qualitativa e/o dell'offerta economica sono escluse dal soccorso istruttorio.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

La busta amministrativa deve contenere la documentazione come indicata ai successivi paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutti i documenti che compongono la documentazione amministrativa richiesta dovranno essere sottoscritti digitalmente e inseriti sulla piattaforma in un'unica cartella .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

All'interno del percorso "Invia offerta", disponibile nel "Dettaglio" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la cartella .zip contenente tutta la documentazione richiesta ai successivi paragrafi 15.1, 15.2 e 15.3.

§ 15.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 ed utilizzando preferibilmente i seguenti modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del concorrente:

- a. modello n. 1 se partecipa in forma singola;
- b. modello n. 1-bis se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda.

Ciascun operatore economico concorrente - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

Il concorrente indica la propria forma, singola o associata, di partecipazione alla gara.

In caso di partecipazione in forma associativa il concorrente fornisce anche i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

L'istanza è sottoscritta digitalmente:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di associazioni già costituite al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni non ancora costituite al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione;

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico concorrente munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie in ipotesi di ricorso all'avvalimento da parte del concorrente.

Attenzione:

Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da euro 16,00 (opportunosamente annullata) su un foglio che contenga il nome della presente procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale". Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

§ 15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni operatore economico concorrente dovrà presentare, tramite piattaforma SINTEL, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara e **compilato** secondo la "Guida alla compilazione del DGUE" in allegato al presente Disciplinare.

§ 15.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

L'operatore economico concorrente deve anche presentare, sulla piattaforma SINTEL, anche la seguente ulteriore documentazione:

1. **il PASSOE** rilasciato dall'ANAC a seguito dell'avvenuta registrazione del concorrente al sistema AVCPass ai fini delle verifiche di cui al successivo art. 20:
 - (i) **dell'operatore economico concorrente;**
 - (ii) **delle imprese ausiliare** (queste ultime solo qualora l'operatore economico concorrente abbia dichiarato di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui al precedente art. 8).

Si precisa che qualora l'ANAC non renda disponibile per tempo il "PASSOE" il concorrente dovrà presentare una propria autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPass e produrre successivamente, a semplice richiesta dell'Amministrazione, lo stesso "PASSOE" una volta acquisito;

2. **la garanzia a corredo dell'offerta** (cauzione provvisoria) di cui al precedente art. 10.

Gli operatori economici concorrenti (ovvero tutti i concorrenti associati) che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, rispetto al valore indicato nel precedente art. 10 dovranno anche presentare una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (esempio copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice) che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. **copia sottoscritta per accettazione** del "*Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici*".

Il predetto documento deve essere presentato da qualunque operatore economico - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, nonché da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere reso per accettazione dal concorrente previa sottoscrizione digitale da parte del titolare o del legale rappresentante di ogni impresa concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente;

Si rammenta che - in ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento - il concorrente dovrà anche presentare la documentazione di cui al precedente art. 8, lettere a), b), c), d), e).

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA TECNICA"

Nel secondo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la documentazione costituente la propria offerta tecnica predisposta nei termini di cui ai successivi punti da 16.1 a 16.8, necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro "componente qualitativa dell'offerta" descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.1.

16.1 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 1 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare la propria proposta progettuale mediante una relazione dal titolo *Progetto per l'erogazione del servizio di elaborazione dei cedolini*.**

La relazione proposta dal concorrente dovrà contenere una descrizione delle modalità progettuali di svolgimento del servizio di elaborazione dei cedolini, delle azioni di supporto e di assistenza ordinarie ed eccezionali nel rispetto delle indicazioni riportate nel Capitolato tecnico, da intendersi come specifiche minimali da soddisfare che non possono essere derogate in senso peggiorativo.

In particolare, e con riferimento al servizio di elaborazione dei cedolini, dovranno essere trattati i seguenti punti:

- a) le modalità di esecuzione del servizio di elaborazione dei cedolini;
- b) le eventuali proposte/soluzioni migliorative (ad esclusione dei miglioramenti oggetto di altra valutazione) purché funzionali al servizio di elaborazione cedolini;
- c) la descrizione del sistema informativo accessibile al personale dell'Autorità e del relativo servizio di help desk e delle attività di supporto e assistenza alla struttura dell'Amministrazione e per via telematica ai dipendenti in relazione al funzionamento del sistema;
- d) la descrizione del sistema di controllo delle fasi implementative e la verifica in corso d'opera che si intende mettere in atto al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del servizio indicati nel Capitolato tecnico;
- e) l'organizzazione aziendale, in termini di profili professionali, che per la fase di implementazione e per la gestione successiva (fase di erogazione) il concorrente intende proporre, dando evidenza delle competenze offerte e di eventuali esperienze su servizi di elaborazione cedolini con dimensionamenti analoghi e superiori, nonché delle eventuali certificazioni possedute.

16.2 Il concorrente - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 2 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà presentare la propria proposta progettuale mediante una relazione dal titolo *Progetto per l'erogazione del servizio di supporto normativo*.**

La relazione proposta dal concorrente dovrà contenere una descrizione delle modalità progettuali di svolgimento del servizio di supporto normativo nel rispetto delle indicazioni riportate nel Capitolato tecnico (*art. 4, par. 4.4*), da intendersi come specifiche minimali da soddisfare che non possono essere derogate in senso peggiorativo.

In particolare, e con riferimento al servizio di supporto normativo, dovranno essere trattati i seguenti punti:

- a) le modalità di svolgimento del servizio di supporto normativo sia da remoto sia attraverso la disponibilità e presenza presso gli uffici dell'Autorità, ivi compreso le modalità di svolgimento del servizio di supporto al personale dell'Autorità;
- b) le eventuali proposte/soluzioni migliorative (ad esclusione dei miglioramenti oggetto di altra valutazione) purché funzionali al servizio di supporto normativo;
- c) la descrizione del personale dedicato per le attività di assistenza specialistica e di supporto, in termini di profili professionali, che il concorrente metterà a disposizione per il servizio di supporto normativo, ivi compreso il periodo di avvio del servizio, indicando per ciascuna risorsa umana il titolo di studio, le specializzazioni e le esperienze professionali attinenti, nonché il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione aziendale.

- 16.3 Il concorrente** - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 3 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 4, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento rispetto al numero di interventi di sviluppo previsto in 4 interventi all'anno all'art. art. 3, par. 3.1, punto 2a, del Capitolato tecnico.**
- 16.4 Il concorrente** - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 4 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 5, il proprio eventuale impegno migliorativo in aumento rispetto al numero di giornate di formazione previsto in 6 giornate all'art. 3, par. 3.2, punto 3.2.2, del Capitolato tecnico.**
- 16.5 Il concorrente** - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 5 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 6, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione rispetto al valore dello SLA IQ-04 (Tempo di presa in carico di anomalie sui sistemi) previsto in " ≤ 2 ore".**
- 16.6 Il concorrente** - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 6 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 7, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione rispetto al valore dello SLA IQ-05 (Indisponibilità/anno non schedulata dei sistemi informativi) previsto in " ≤ 32 ore".**
- 16.7 Il concorrente** - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 7 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 8, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione rispetto al valore dello SLA IQ-09 (Analisi comunicazioni e avvisi da Amministrazione finanziaria e Istituti previdenziali) previsto in " ≤ 10 giorni lavorativi".**
- 16.8 Il concorrente** - al fine dell'attribuzione del punteggio qualitativo di cui al n. 8 della tabella n. 2 di cui al successivo art. 18, par. 18.1 - **dovrà indicare, tramite la dichiarazione di cui al modello n. 9, il proprio eventuale impegno migliorativo in diminuzione del coefficiente X da applicare allo SLA IQ-10 (Risposta ai quesiti scritti dell'Amministrazione) previsto in " $= 3$ giorni lavorativi".**

NORME GENERALI

Ogni documento riferito all'offerta tecnica dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita all'offerta tecnica:

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all'offerta economica presentata;
- (ii) dovrà essere sottoscritta digitalmente negli stessi termini previsti per l'istanza di partecipazione di cui al precedente art. 15, par. 15.1. Qualora l'offerta tecnica venga sottoscritta da un soggetto, munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'operatore economico, diverso da chi ha sottoscritto la documentazione amministrativa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al medesimo soggetto (tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche).

Stante la tipologia dell'offerta tecnica che prevede sia ipotesi di miglioramenti di alcune delle condizioni minimali, stabilite dall'Autorità nel Capitolato tecnico, sia soluzioni progettuali si stabilisce che **costituisce causa di esclusione:**

- (a) **l'omessa presentazione, anche di una sola, delle soluzioni progettuali di cui ai precedenti 16.1 e 16.2 e/o la loro mancata sottoscrizione digitale;**
- (b) **un giudizio inferiore alla sufficienza assegnato dalla Commissione anche ad una sola delle soluzioni progettuali di cui ai precedenti 16.1 e 16.2.**

L'assenza completa, e/o la mancata sottoscrizione digitale nei termini previsti, anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 16.3 a 16.8 comporta la sola applicazione (per ogni parametro a cui la dichiarazione mancante si riferisce) di un punteggio pari a 0 (zero) punti e la conseguente accettazione incondizionata da parte del concorrente dei valori stabiliti nel Capitolato tecnico.

La mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del sottoscrittore - se diverso dal titolare o dal legale rappresentante o dal soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa - ogni documento costituente l'offerta tecnica equivale a mancata sottoscrizione della medesimo documento.

Nel caso in cui il concorrente indichi per uno stesso parametro più valori l'Amministrazione assumerà, a qualunque titolo, il valore più favorevole alla medesima tra quelli indicati.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta dall'Autorità considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di svolgimento del servizio stesso di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che l'Autorità istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara e se disapplicate potranno comportare applicazioni di penali.

Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "BUSTA ECONOMICA"

In via preliminare si precisa che la base d'asta complessiva è pari a 77.600,00 euro (oltre I.V.A.) determinata - ai soli fini della formulazione dell'offerta e dell'attribuzione del punteggio economico - quale sommatoria del valore annuale delle seguenti attività:

- a) **euro 57.600,00** quale valore annuale per il servizio "a misura" (cfr. precedente art. 3, lettera b) che comprende gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compreso le mere attività strettamente legate al *payroll* e alla elaborazione della documentazione contabile, derivanti dal trattamento giuridico, economico, previdenziale, fiscale, di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 1, del Capitolato tecnico, nonché la messa a disposizione del sistema informativo, comprensivo anche del servizio di assistenza e formazione, di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 2, del Capitolato tecnico.
- b) **euro 20.000,00** quale valore annuale del servizio "a canone" (cfr. precedente art. 3, lettera d) inerente l'attività di supporto normativo di cui all'art. 3, par. 3.1, punto 3, del Capitolato tecnico.

Al terzo step del percorso guidato "Invio Offerta", l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in euro (oltre I.V.A.), utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi, del parametro "componente economica dell'offerta" descritto al successivo art. 18, paragrafo 18.3.

In tal senso il concorrente - anche sulla base della propria offerta tecnica - dovrà formulare la propria offerta economica mediante l'indicazione di un unico valore economico complessivo annuale offerto per l'esecuzione delle sole attività di cui alle precedenti lettere a) e b), che non dovrà - pena l'esclusione - risultare pari o superiore alla base d'asta complessiva stabilita in 77.600,00 euro.

§ 17.1 - OFFERTA ECONOMICA A SISTEMA

Fermo quanto sopra detto, nel campo "Offerta economica", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare la propria offerta economica così composta:

(i) campo "Offerta economica"

Indicare il **valore annuale** (espresso in euro, e con cinque cifre decimali) **complessivo offerto per l'esecuzione delle sole attività di cui alle precedenti lettere a) e b), comprensivo dei costi di cui ai successivi (ii) e (iii)** [costi annui della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e costi annui del personale].

Il valore complessivo offerto non dovrà - pena l'esclusione - risultare pari o superiore all'importo complessivo stabilito in 77.600,00 euro (oltre I.V.A.).

(ii) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"

Indicare il valore dei costi annuali della sicurezza afferenti l'attività di impresa.

(iii) campo "di cui costi del personale"

Indicare il valore zero.

(iv) campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza"

Indicare il valore zero.

Attenzione

Si ribadisce che per l'offerta economica non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte

parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto, nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali;

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla procedura di gara, offerte pari a zero e/o ribassi (offerti o proposti) pari a zero.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

§ 17.2 - ALLEGATO OBBLIGATORIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve, pena l'esclusione dalla gara, inserire, sottoscritta digitalmente, la tabella n. 1 "Integrazione offerta economica", allegata alla documentazione di gara.

Il concorrente, nella medesima tabella n. 1 dovrà compilare interamente le colonne n. 2 e n. 3 e riportando (alla riga n. 3 della colonna n. 3) il valore complessivo offerto che dovrà coincidere con il valore complessivo indicato dal concorrente nella propria offerta economica di cui al precedente 17.1.

Nella tabella n. 1 "Integrazione offerta economica" dovranno, inoltre, essere indicati dal concorrente:

(i) alla riga "a" (attività "a corpo" di cui all'art. 3, lettera c, del Disciplinare di gara):

- nella colonna n. 2 il ribasso proposto da applicare alla base d'asta stabilita in euro 30.000,00;
- nella colonna n. 3 il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso proposto alla base d'asta;

(ii) alla riga "b" (tariffa giornaliera del profilo professionale A relativo alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 3, lettera e, del Disciplinare di gara):

- nella colonna n. 2 il ribasso proposto da applicare alla base d'asta stabilita in euro 250,00;
- nella colonna n. 3 il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso proposto alla base d'asta;

(iii) alla riga "c" (tariffa giornaliera del profilo professionale B relativo alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 3, lettera e, del Disciplinare di gara):

- nella colonna n. 2 il ribasso proposto da applicare alla base d'asta stabilita in euro 500,00;
- nella colonna n. 3 il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso proposto alla base d'asta.

Attenzione

Si precisa che i valori di cui ai suindicati punti (i), (ii) e (iii) del par. 17.2 non concorreranno alla valutazione dell'offerta economica in termini di punteggio.

Non sono ammessi, a pena di esclusione dalla procedura di gara, valori economici pari a zero e/o ribassi (offerti o proposti) pari a zero.

I valori economici riportati nella tabella integrativa dovranno rimanere fissi ed invariabili a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per l'Autorità di richiedere il differimento del predetto termine.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (qualitativa)	70,00 punti complessivi
Offerta economica	30,00 punti complessivi
TOTALE	100,00 PUNTI

L'aggiudicazione sarà effettuata all'operatore economico che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultato dalla somma dei diversi punteggi parziali

attribuiti ai parametri qualità - prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate.

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascun concorrente sarà così determinato: $P_{TOT} = P_{OT} + P_{OE}$

dove:

- per P_{OT} si intende la somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (componente qualitativa) di cui al successivo 18.1
- per P_{OE} si intende il punteggio attribuito all'Offerta economica di cui al successivo 18.3.

§ 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

In via preliminare si precisa che i criteri di valutazione dell'offerta qualitativa, rappresentati nel presente paragrafo, sono stati individuati dall'Autorità in quanto idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell'Autorità.

Il punteggio dell'offerta tecnica (P_{OT}) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella n. 1 con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice (di seguito anche denominata "Commissione").

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Dal numero 1 e fino al numero 8 della successiva tabella n. 1 sono definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, le relative modalità di attribuzione e il punteggio massimo attribuibile.

Tabella criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Numero	Criterio di valutazione	Modalità di attribuzione	Punti "D" max	Punti "T"
1	<i>Progetto per l'erogazione del servizio di elaborazione dei cedolini</i>	Il progetto, predisposto nei termini di cui al precedente art. 16, punto 16.1, sarà valutato dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> a. qualità delle modalità di esecuzione del servizio di elaborazione cedolini proposte e loro coerenza rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato; b. efficienza e qualità di eventuali proposte migliorative aggiuntive (escluso i miglioramenti oggetto di altra valutazione); c. efficienza e qualità del sistema informativo messo a disposizione d. efficienza e qualità delle modalità di erogazione del servizio di help desk e delle attività di supporto e assistenza alla struttura dell'Amministrazione; e. coerenza ed efficienza del sistema di controllo messo in atto per tutte le verifiche necessarie a garantire una corretta esecuzione del servizio; f. qualità e coerenza dell'organizzazione aziendale proposta al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del servizio 	30	
2	<i>Progetto per l'erogazione del servizio di supporto</i>	La relazione, predisposta nei termini di cui al precedente art. 16, punto 16.2, sarà valutata	20	

	<i>normativo (cfr. art. 4, par. 4.4, del Capitolato tecnico)</i>	dalla Commissione, a proprio insindacabile giudizio, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> a. qualità delle modalità di esecuzione del servizio di supporto normativo proposte e loro coerenza rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato; b. efficienza e qualità di eventuali proposte migliorative aggiuntive (escluso i miglioramenti oggetto di altra valutazione); c. le professionalità del personale dedicato per le attività di assistenza specialistica e di supporto e loro coerenza con le previsioni di cui al Capitolato tecnico e amministrativo 		
3	<i>Interventi di sviluppo annui (cfr. art. 3, par. 3.1, punto 2a, del Capitolato tecnico)</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento del numero minimo di interventi di sviluppo (previsto in 4 interventi all'anno): <ul style="list-style-type: none"> n. 5 interventi/anno: 1 punto n. 6 interventi/anno: 2 punti n. 7 interventi/anno: 3 punti n. 8 interventi/anno: 4 punti 		4
4	<i>Giornate di formazione (cfr. art. 3, par. 3.2, punto 3.2.2, del Capitolato tecnico)</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento del numero minimo di giornate di formazione (previsto in 6 giornate all'anno): <ul style="list-style-type: none"> n. 7 giornate/anno: 1 punto n. 8 giornate/anno: 2 punti n. 9 giornate/anno: 3 punti n. 10 giornate/anno: 4 punti. 		4
5	<i>Miglioramento dello SLA IQ-04. Tempo di presa in carico di anomalie sui sistemi</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento dello SLA IQ-04, nei seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"> IQ-04 <= 1,5 ore: 2 punti IQ-04 <= 1,0 ore: 3 punti IQ-04 <= 0,5 ore: 4 punti 		4
6	<i>Miglioramento dello SLA IQ-05. Indisponibilità/anno non schedata dei sistemi informativi</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento dello SLA IQ-05, nei seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"> IQ-05 <= 30 ore indisponibilità/anno: 1 punto IQ-05 <= 28 ore indisponibilità/anno: 2 punti IQ-05 <= 26 ore indisponibilità/anno: 3 punti 		3
7	<i>Miglioramento dello SLA IQ-09. Analisi comunicazioni e avvisi da Amministrazione finanziaria e Istituti previdenziali</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento dello SLA IQ-09, nei seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"> IQ-09 <= 9 giorni lavorativi: 1 punto IQ-09 <= 8 giorni lavorativi: 2 punti 		3

		IQ-09 <= 7 giorni lavorativi: 3 punti		
8	<i>Miglioramento dello SLA IQ-10. Risposta ai quesiti scritti dell'Amministrazione</i>	Verrà assegnato il punteggio al concorrente che proporrà il miglioramento del coefficiente X da applicare allo SLA IQ-10, nei seguenti termini: X = 2 giorni lavorativi: 1 punto X = 1 giorni lavorativi: 2 punti		2
		totale	50	20

La Commissione, dopo avere determinato per ciascun criterio di valutazione indicato nella sopra riportata tabella il relativo punteggio, provvederà per ciascun concorrente all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo (P_{OT}) relativo all'offerta tecnica (qualitativa) - previsto fino ad un massimo di 70 punti - sommando i singoli punteggi attribuiti per ogni singolo criterio.

Qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo verrà effettuato il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto.

In tale ipotesi il miglior punteggio qualitativo complessivo ottenuto verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

§ 18.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALI

Stante la natura dei criteri di valutazione di cui al punto 1 e punto 2 della tabella di cui precedente par. 18.1, l'attribuzione dei relativi punteggi, previsti rispettivamente in un massimo di 30 e 20 punti, avverrà con metodo qualitativo e ogni componente della Commissione attribuirà un coefficiente discrezionale, compreso tra zero e uno, legato al grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

<i>Coefficiente</i>	<i>Grado di giudizio attribuito dalla Commissione</i>
1	Eccellente
0,9	Ottimo
0,8	Buono con caratteristiche particolarmente apprezzabili
0,7	Buono
0,6	Più che sufficiente
0,5	Sufficiente
0,4	Insufficiente
0,3	Del tutto insufficiente
0,2	Scarso
0,1	Eccessivamente scarso
0	Nessun elemento fornito

Si ribadisce che **verranno esclusi** dalla procedura di gara **i concorrenti che**, sulla base della valutazione formulata dalla Commissione, **non raggiungeranno un giudizio di "SUFFICIENTE" anche per uno solo dei due criteri in argomento.**

L'attribuzione a ciascun concorrente dei relativi punteggi avverrà applicando la seguente formula:

$$P = C \times P_{max}$$

Dove:

- per C si intende il coefficiente, anche mediato aritmeticamente in funzione dei singoli giudizi di cui alla precedente tabella attribuiti al singolo concorrente da ogni componente della Commissione, assegnato al

- concorrente in esame per il criterio di valutazione in esame;
- per Pmax si intende il punteggio massimo (30 o 20 punti) attribuibile al singolo criterio di valutazione in esame;
 - per P si intende il punteggio assegnato al singolo concorrente.

..*.*

§ 18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rammenta in via preliminare che l'offerta economica dovrà essere predisposta dal concorrente in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 17.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio (P_{OE}) dell'offerta economica, stabilito in massimo 30,00 punti, si precisa che verrà applicata la seguente formula SINTEL, denominata "formula del prezzo minimo":

$$P_{oe} = \frac{P_{min}}{P_o} \times 30$$

Dove:

- per Pmin si intende il prezzo più basso offerto in gara;
- per Po si intende il prezzo offerto dal singolo concorrente.

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dalla piattaforma SINTEL.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte**. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara direttamente tramite la piattaforma SINTEL.

La fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, sarà effettuata dal RUP con il supporto del personale dell'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità.

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta.

L'Autorità si riserva - comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice - il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara:

- qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio;
- per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;
- per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.

In particolare e per tali ipotesi l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Si precisa che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 13, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

SINTEL, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

§ 19.1 - PRIMA FASE PROCEDURALE DELLA GARA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel corso della prima fase procedurale della gara, che si aprirà alle ore 11.00 del 26 gennaio 2021, si procederà alla:

- a) apertura della busta telematica amministrativa, scaricando dalla piattaforma SINTEL la documentazione prodotta dai concorrenti;
- b) verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa rispetto alle disposizioni contenute nel presente Disciplinare;
- c) attivazione della eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14.

In esito all'esame della documentazione amministrativa, si provvederà all'adozione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Autorità si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

§ 19.2 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dall'Autorità dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente art. 13 e sarà composta da un numero di tre commissari, di cui uno con funzione di Presidente, previa acquisizione di una loro dichiarazione circa la non sussistenza di cause ostative alla loro nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato dall'Autorità su SINTEL nonché, unitamente ai curricula dei componenti, sul proprio sito internet, profilo di committente nella sezione della presente procedura di gara.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nell'eventuale procedimento di anomalia dell'offerta di cui al successivo par. 19.4.

§ 19.3 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA E DELLA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa nei termini di cui al precedente paragrafo 19.1, si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica di cui al precedente articolo 16, affinché la Commissione stessa possa procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare, al loro esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.

La Commissione - con riferimento al criterio di valutazione qualitativo di cui al n. 1 ed al n. 2 della tabella riportata al precedente art. 18, paragrafo 18.1- individua gli operatori che non hanno superato, anche per uno solo dei due criteri di valutazione, la prevista soglia di sbarramento e li comunica all'Amministrazione che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente verranno caricati sulla piattaforma SINTEL i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. In particolare, una volta ricevuta comunicazione direttamente dal Sistema SINTEL a mezzo PEC dell'accettazione dell'offerta tecnica, sarà possibile visualizzare il punteggio tecnico nel dettaglio della procedura "Graduatoria tecnica".

Successivamente si procederà, in presenza della Commissione, all'apertura sulla piattaforma SINTEL delle buste telematiche contenenti i documenti relativi all'offerta economica richiesti al precedente articolo 17, par. 17.1 e 17.2. Il sistema SINTEL procederà direttamente alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al precedente paragrafo 18.3.

L'Amministrazione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (P_{TOT}) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà secondo le seguenti modalità:

- a) in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso,

pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;

- b) in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, verrà assunto come riferimento il punteggio attribuito all'elemento di valutazione denominato "Progetto per l'erogazione del servizio di elaborazione dei cedolini". In tal caso, pertanto, il più alto punteggio assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio (punteggio più alto) per l'elemento di valutazione denominato "Progetto per l'erogazione del servizio di elaborazione dei cedolini";
- c) in terza istanza: qualora (in esito al sub b) perduri la situazione di parità, si procederà - tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" e solo tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento - ad un esperimento migliorativo che riguarderà il valore complessivo dell'offerta economica.

Qualora nessuno degli operatori interessati dall'esperimento migliorativo proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura mediante sorteggio pubblico convocando, presso la sede di Milano dell'Autorità (corso di Porta Vittoria n. 27) o in videoconferenza tramite la piattaforma Teams, i concorrenti posti al primo posto *ex aequo* nella graduatoria.

ATTENZIONE: con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al successivo par. 19.4, l'Autorità procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, SINTEL redigerà la graduatoria e l'Amministrazione procederà ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 19.4. Della graduatoria viene data comunicazione agli operatori mediante piattaforma SINTEL.

§ 19.4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, si procederà - autonomamente rispetto alla piattaforma SINTEL - a valutare congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Verranno considerate "anomale" le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti per la presente procedura di gara (30 e 70).

Ai fini del predetto calcolo saranno presi in considerazione i punteggi qualitativi (tecnici) effettivamente assegnati, ossia i punteggi non riparametrati.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre offerte non si procederà al procedimento di anomalia, restando comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai fini del procedimento di anomalia verrà verificata la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Verrà richiesto per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni fornite dall'offerente verranno esaminate e, ove ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, si potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, saranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE

All'esito conclusivo del procedimento di gara si darà corso a tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche i

controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute e quant'altro necessario).

Previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà:

- (i) ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
- (ii) ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti ai precedenti artt. 6 e 7. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Conseguentemente tutti i partecipanti alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it/portal/public/classic/ - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute e attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG 85481837C3. Il sistema rilascia un "PASSOE" (Pass Operatore Economico) da inserire nella busta telematica amministrativa nei termini di cui al precedente art. 15, paragrafo 15.3.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Amministrazione si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Successivamente verrà adottato il provvedimento di presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Autorità procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il contratto - ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice - non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo il ricorrere dei presupposti di cui al comma 10 del medesimo art. 32 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema generale di cui al Capitolato amministrativo, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e non conterrà la clausola compromissoria.

Fermo quanto sopra l'operatore economico aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, costituire in favore dell'Autorità, entrambe le garanzie di cui all'art. 7 del Capitolato amministrativo (garanzia definitiva e polizza assicurativa RCT/RCO).

La garanzia definitiva, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia definitiva, resa nella forma di fideiussione (bancaria o assicurativa), può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve, pena la sua non accettabilità, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% del valore contrattuale che verrà indicato nello stipulando contratto, al netto degli oneri fiscali.

Qualora la procedura di gara sia stata aggiudicata:

- a) con ribasso superiore al 10%: la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
- b) con ribasso superiore al 20%: l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In tal senso si precisa che il ribasso sarà autonomamente calcolato dall'Autorità in relazione al prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara come indicato nell'offerta economica a sistema.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia definitiva si intendono applicabili le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'aggiudicatario (nel caso di associazioni tutti i componenti la medesima), qualora non dichiarate e presentate in sede di gara, deve dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione (a titolo esemplificativo la copia conforme all'originale della certificazione posseduta).

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nella comunicazione che verrà inviata all'aggiudicatario.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Autorità entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 10.000,00 euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato dall'Autorità nella medesima comunicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la procedura di gara, ivi compresa la fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto

della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di gara e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di gara ed al conseguente contratto;
- a Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessati al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano.